

Condizioni generali di vendita

§1 Generalità e oggetto del contratto

- 1.1 Per tutte le forniture e le prestazioni del fornitore valgono le presenti condizioni come pure le condizioni eventualmente pattuite individualmente. Condizioni divergenti da parte del committente non potranno costituire parte del contratto.
- 1.2 Laddove non specificato diversamente valgono le disposizioni del Codice Civile ovvero le clausole commerciali d'uso.
- 1.3 Documentazione a corredo della fornitura quali illustrazioni, disegni nonché indicazioni di misure e prestazioni devono essere considerati come non impegnativi, qualora non siano espressamente indicati come vincolanti. Preventivi di spesa, disegni ed altri documenti non devono essere duplicati né resi accessibili a terzi. Proprietà e diritti d'uso rimangono del fornitore. Documentazione, contrassegnata dal committente come riservata, potrà essere resa accessibile a terzi da parte del fornitore solo col consenso dello stesso committente.
- 1.4 Se, dietro richiesta specifica del committente, la installazione dei complessivi viene eseguita dal fornitore, le relative operazioni vengono regolate secondo le apposite condizioni del fornitore. Lo stesso vale per gli ordini di soli lavori di riparazione.

§2 Prezzi e pagamento

- 2.1 Valgono i prezzi riportati sui listini del fornitore.
- 2.2 In mancanza di specifico listino prezzi valgono gli accordi tra le parti.
- 2.3 I prezzi esposti in offerta o preventivo, salvo diversa pattuizione espressa, s'intendono fermi per un periodo non superiore a 30 giorni dalla data del documento. I prezzi valgono, salvo particolari accordi, per fornitura comprensiva di imballo ed operazioni di carico, esclusi trasporto ed operazioni di scarico. I prezzi sono indicati senza IVA.
- 2.4 I termini di pagamento, indicati in Conferma d'Ordine sono tassativi.
- 2.5 In caso di ritardato pagamento saranno computati interessi in misura pari al tasso ufficiale di sconto, maggiorato di quattro punti percentuali, salvo quanto previsto al §3, punto 3.3 e salvo il diritto di pretendere il pagamento immediato anche delle fatture non ancora scadute, con decadenza dal beneficio del termine.

- 2.6 In caso di ritardato pagamento oltre 60 giorni dalla scadenza o di sostanziale peggioramento della situazione patrimoniale del committente, il fornitore si riserva altresì il diritto, di richiedere la risoluzione anticipata del contratto nonché un risarcimento per mancato adempimento.

§3 Termine di consegna

- 3.1 Il termine di consegna decorre, salvo diverso accordo tra le parti, dalla data del ricevimento dell'ordine. Esso fa parte del contratto ed il suo rispetto da parte del fornitore presuppone che siano stati forniti tutti i necessari chiarimenti tecnici e commerciali e che il committente abbia adempiuto i suoi obblighi, quali ad esempio la consegna di documentazioni od il pagamento di un anticipo, quando richiesti. In mancanza di questi presupposti il termine di consegna viene prolungato di conseguenza.
- 3.2 Il termine di consegna è rispettato quando la merce ha lasciato il magazzino del fornitore ovvero quando viene dato avviso di merce pronta.
- 3.3 Il termine di consegna viene prorogato in presenza di cause di forza maggiore documentate, non imputabili a responsabilità del fornitore nonché in caso di inadempienza del committente.
- 3.4 Sono ammesse forniture parziali.
- 3.5 Sono escluse responsabilità economiche e giuridiche a carico del fornitore in caso di ritardata consegna.

§4 Passaggio dei rischi

- 4.1 Il rischio passa al committente con l'inizio delle operazioni di carico nel magazzino del fornitore ovvero quando viene dato avviso di merce pronta.
- 4.2 Se viene richiesto un collaudo presso il fornitore, questo è determinante per il passaggio del rischio. Il collaudo va effettuato immediatamente dopo l'avviso di merce pronta. Il committente non può rifiutare la consegna a causa di un difetto non sostanziale, qualora il fornitore accetti espressamente il proprio dovere di eliminare il difetto.

§5 Riserva di proprietà

- 5.1 Il fornitore si riserva il diritto di proprietà sull'oggetto della fornitura fino all'adempimento da parte del committente di tutte le pretese, in particolare del saldo del

- pagamento. Il fornitore è autorizzato a garantire, a spese del committente, l'oggetto del riservato dominio da furto, rottura, incendio, acqua ed altri danni, se non è lo stesso committente ad aver stipulato dichiaratamente un'apposita polizza assicurativa
- 5.2 In caso di inadempimenti da parte del committente il fornitore, dopo aver provveduto al sollecito, è autorizzato al ritiro dell'oggetto della fornitura. Non vi è in questo caso annullamento del contratto da parte del fornitore. Il committente deve informare tempestivamente il fornitore di tutti gli eventuali procedimenti collegati all'oggetto del riservato dominio, quali esecuzioni giudiziarie oppure danni all'oggetto stesso.
- 8.5 L'eventuale nullità di alcune clausole contrattuali non inficierà la validità del contratto stesso.
- 8.6 In caso di annullamento dell'ordine da parte del committente, per cause non imputabili a Voith, verrà addebitata una penale pari al 20% del valore dell'ordine con un minimo di € 150,00, qualora si tratti di materiali, oggetto di speciale approvvigionamento, la penale dovrà essere pari al 75% del valore.

§6 Uso di software

Se l'entità di fornitura comprende software, viene concesso al committente per il solo uso, indicato dal fornitore, il diritto non esclusivo di utilizzo del software stesso, compresa la relativa documentazione.

§7 Garanzia

- 7.1 Il fornitore garantisce l'oggetto della fornitura da difetti intrinseci (materiali e mano d'opera). Salve diverse indicazioni in sede di Offerta e di Conferma d'Ordine, la garanzia viene riconosciuta per il periodo di 12 mesi dalla data di messa in opera ovvero 24 mesi dalla data di fornitura, trattandosi di gruppi completi di prima installazione, o di 6 mesi dalla data di messa in opera ovvero 12 mesi dalla data di fornitura, trattandosi di gruppi di rotazione e di parti di ricambio. Per le pure prestazioni di mano d'opera la garanzia è di 6 mesi dalla data dell'esecuzione dei lavori.
- 7.2 La garanzia è soddisfatta con la semplice sostituzione del particolare difettoso e l'eliminazione del malfunzionamento. Il fornitore non garantisce danni di altro tipo, che si presumano derivanti dal malfunzionamento né potrà assumersi qualsiasi altra responsabilità indiretta.
- 7.3 Per rendere valida la garanzia, il committente deve produrre dati e/o documentazione, che ne specifichino i termini. In mancanza di questi il fornitore può rifiutare la garanzia stessa.
- 7.4 Il committente ha il diritto di richiedere l'eliminazione sollecita del difetto, accordandosi per un'apposita ispezione presso l'officina del fornitore ovvero alla sostituzione, trattandosi di parte di ricambio, previa restituzione del ricambio difettoso. Al fornitore deve essere concesso il tempo tecnicamente necessario per il riconoscimento del difetto e per l'eliminazione dello stesso, in caso contrario decade il diritto alla garanzia.
- 7.5 La garanzia decade in caso di:
- manomissione non autorizzata del materiale fornito;
 - cattiva conservazione del materiale da parte del committente;
 - uso o destinazione impropri del materiale fornito;
 - manutenzione o montaggio non eseguiti a regola d'arte, qualora non eseguiti a cura del fornitore.

§8 Disposizioni generali

- 8.1 Il contratto è soggetto alla legislazione italiana.
- 8.2 Il luogo di adempimento degli obblighi contrattuali è la sede del fornitore.
- 8.3 Il foro competente per tutte le controversie è quello di Reggio Emilia.
- 8.4 Il committente non può trasferire a terzi i suoi diritti contrattuali senza il consenso scritto del fornitore.

Voith Turbo S.r.l.

Via G. Lambrakis, 2
42100 Reggio Emilia
Tel.: 0522 356711
Fax: 0522 356790

Reggio Emilia 01-03-2009